

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

Approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 09.08.2007

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Sindaco

Dr. Pasquale Allevi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona Ferretti

Il Tecnico Incaricato

Dr. Arch. Francesca Romana Mancini

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO 1°

NORMATIVA GENERALE

ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. - MODALITA' DI ATTUAZIONE- CARTOGRAFIA UTILIZZATA

Gli elementi costitutivi del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Folignano in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale sono contenuti nelle planimetrie di progetto nonché negli elaborati di analisi ed indagine allegati.

La cartografia utilizzata è l'aereofogrammetria in scala 1:5000 dell'intero territorio e in scala 1:2000 per le singole aree urbanizzate di Villa Pigna, Folignano capoluogo, Piane di Morro.

In fase di progettazione dei piani attuativi sono possibili lievi aggiustamenti dei perimetri di zona qualora da rilievo con apposito strumento si riscontrasse un diverso posizionamento dei confini catastali.

Eventuali aggiustamenti dovranno essere riportati su apposite tavole da allegare al progetto di lottizzazione .

Il piano attuativo, salvo diverse disposizioni contenute nelle norme particolari delle zone residenziali, deve essere esteso all'intero ambito territoriale individuato dal perimetro di lottizzazione; sono tuttavia ammissibili piani attuativi estesi ad un'area ridotta, con riduzione del limite massimo del 10% della superficie territoriale, nel caso di rinuncia scritta da parte di proprietà marginali a partecipare all'attuazione dell'intervento in questione (il silenzio, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione scritta, equivale a rinuncia); il Piano attuativo deve comunque essere autosufficiente, non deve incidere su parti di territorio in

esso non ricomprende e deve conseguire il risultato di un assetto organico dell'area e di concentrazione degli spazi di servizio.

L'attuazione del P.R.G. si applica facendo riferimento alle disposizioni di cui agli elaborati di seguito elencati :

Tav. 01 - 1:5000 – Trasposiz.Passiva - Crinalie corsi d'acqua con aree esenti

Tav. 02 - 1:5000 – Trasposiz.Passiva – Patrimonio storico culturale con aree esenti

Tav. 03 - 1:5000 – Trasposiz.Passiva - Versanti con aree esenti

Tav. 04 - 1:5000 – Sottosistemi tematici

Tav. 05 - 1:5000 – Vincoli Paesaggistici

Tav. 06 - 1:5000 – Analisi dellaviabilità

Tav. 07 - 1:5000 – Zonizzazione generale

Tav. 08 - 1:2000– Zonizzazione Folignano Capoluogo

Tav. 09 - 1:2000 – Zonizzazione Piane di Morro

Tav. 10 - 1:2000 – Zonizzazione Villa Pigna – Case di Coccia

Tav. 11 - 1:5000 – Zonizzazione con vincoli definitivi (Crinali e Corsi D'acqua)

Tav. 12 - 1:5000 – Zonizzazione con vincoli definitivi (versanti)

Tav. 13 - 1:5000 – Zonizzazione con vincoli definitivi (Sottosistema storico culturale)

Tav. 14 - 1:2000 – Zonizzazione Folignano (Crinali corsi d'acqua Versanti)

Tav. 15 - 1:2000 – Zonizzazione Folignano (Patrimonio storico-culturale)

Tav. 16 - 1:2000 – Zonizzazione Piane di Morro (Crinali corsi d'acqua Versanti)

Tav. 17 - 1:2000 – Zonizzazione Piane di Morro (Patrimonio storico-culturale)

Tav. 18 - 1:2000 – Zonizzazione Villa Pigna - Case di Coccia (Crinali corsi d'acqua Versanti)

Tav. 19 - 1:2000 – Zonizzazione Villa Pigna - Case di Coccia (Patrimonio storico-culturale)

- Tav. 20 - 1:2000 – Lottizzazioni Folignano Capoluogo
- Tav. 21 - 1:2000 – Lottizzazioni Piane di Morro
- Tav. 22 - 1:2000 – Lottizzazioni Villa Pigna - Case di Coccia
- Tav. 23 – 1:5000 – Verifica zone B di completamento
- Tav. 24 – 1:5000 – Verifica standard
- Tav. 25 – 1:5000 – Bilancio Quali – quantitativo
- Tav. 26 – 1:5000 – Individuazione edifici rurali censiti
 - Schede censimento edifici rurali
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
 - RELAZIONE TECNICA GENERALE;

ELABORATI SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

- Elab. BV1 Studio dei caratteri Botanico – Vegetazionali - Relazione;
- Tav. BV2 -1:5000 Carta delle Formazioni Vegetali e delle Componenti del Patrimonio Vegetale;

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab. GG Relazione illustrativa generale dello stato di fatto;
- Tav. GG1 – 1:5000 Carta geologica;
- Tav. GG2 – 1:5000 Carta geomorfologia;
- Tav. GG3 -1:5000 Schema Idrogeologico;
- Tav. GG4 – 1:5000 Carta delle Pericolosità Geologiche e della vulnerabilità;
- Tav. GG5 – 1:5000 Carta P.A.I.;
- Elab. RGIP Relazione generale delle ipotesi progettuali;
- Elab. RGIP1 Relazione tecnica integrativa e indagine geognostica integrativa;
- Elab. SISM Relazione geologica sulle caratteristiche sismiche del territorio comunale interessato dal PRG;
- Elab. CS-DP Colonne stratigrafiche e Diagrammi Penetrometrici;
- Elab. CS-DPIntegr. Prove penetrometriche integrative PVn;
- Elab. ST Sezioni Lito-tecniche;

Elab. ST1 Sezioni Lito-tecniche integrative ;

Tav.n.7A – 1:2000 Folignano Capoluogo – Carta Litotecnica;

Tav.n.8A – 1:2000 Folignano Capoluogo – Carta Geomorfologia;

Tav.n.9A – 1:2000 Folignano Capoluogo – Carta delle zone a maggior
pericolosità sismica locale;

Tav.n.10A – 1:2000 Folignano Capoluogo – Carta della vocazionalità
all'edificazione;

Tav.n.7B – 1:2000 Villa Pigna -Case di Coccia – Carta Litotecnica;

Tav.n.8B– 1:2000 Villa Pigna- Case di Coccia – Carta Geomorfologia;

Tav.n.9B – 1:2000 Villa Pigna -Case di Coccia – Carta delle zone a
maggior pericolosità sismica locale;

Tav.n.10B – 1:2000 Villa Pigna -Case di Coccia – Carta della
vocazionalità all'edificazione;

Tav.n.7C – 1:2000 Piane di Morro – Carta Litotecnica;

Tav.n.8C– 1:2000 Piane di Morro – Carta Geomorfologia;

Tav.n.9C – 1:2000 Piane di Morro – Carta delle zone a maggior pericolosità
sismica locale;

Tav.n.10C – 1:2000 Piane di Morro – Carta della vocazionalità
all'edificazione;

ART. 2 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio in ogni sua zona sono regolati dalle norme, criteri, indici e parametri definiti e stabiliti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Per tutto quanto non contenuto nelle presenti norme vale quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale. Tali disposizioni valgono pertanto :

- a) negli interventi edilizi previsti da nuovi piani attuativi;
- b) negli interventi edilizi diretti.

Nella fase esecutiva del PRG dovranno essere eseguite indagini geologiche e geotecniche puntuali e per ogni intervento edificatorio, al fine di definire la corretta interazione terreno strutture di fondazione.

ART. 3 - PIANI ATTUATIVI APPROVATI

I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, già approvati e/o convenzionati alla data di adozione del presente P.R.G. continueranno ad essere regolati, per il loro periodo di validità, dalla convenzione sottoscritta, ed i singoli interventi edilizi continueranno ad essere attuati secondo le disposizioni e le Norme Tecniche di Attuazione contenute nei Piani medesimi.

Per le zone di espansione del vecchio PdF che con il presente PRG sono diventate di completamento, valgono le nuove norme fermo restando quanto contenuto nella convenzione precedentemente sottoscritta circa la cessione delle arre a standards non ancora cedute formalmente al Comune.

ART. 4 - NORME DI SALVAGUARDIA

In ottemperanza all'art. 39 della Legge Regionale n. 34/92, a partire dalla data di adozione da parte del Comune fino all'approvazione definitiva del presente P.R.G. si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. unico della legge 3.11.1952 n. 1902, così come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966 n. 517.

ART. 5 - DISTANZE - CRITERI GENERALI

a) DISTANZE DEI FABBRICATI DAI CONFINI

Ferme restando per ciascuna zona le norme inderogabili previste per la distanza tra fabbricati, sarà consentita, mediante accordo sottoscritto nelle forme di legge tra i confinanti, la costruzione di fabbricati a confine o a distanza dai confini inferiore a quella minima di zona, salve altresì le esclusioni espressamente previste dalle presenti norme tecniche di attuazione.

b) DISTANZE DALLE STRADE

Fino a quando non si sarà provveduto a classificare definitivamente le strade secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal suo Regolamento di Attuazione , fuori dai centri abitati, così come delimitati dal Comune in base alle leggi vigenti, e fuori dagli insediamenti previsti dal PRG, si applicano le disposizioni di cui al DM 1404/68 e alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30/12/70”.

ART. 6 - INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER IL VERDE ORNAMENTALE E PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE

a) VEGETAZIONE ORNAMENTALE IN ZONE EXTRAURBANE E RURALI

Nella realizzazione e/o sistemazione di aree esterne agli edifici, in cui si preveda la messa a dimora di piante ad alto fusto od arbusti per scopi di arredo o per la costruzione di siepi di recinzione, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- nella scelta delle essenze arboree, una percentuale minima pari al 60% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone e/o piante da frutto o olivo;
- nella scelta delle essenze arbustive da siepe viene vietato l'uso di conifere;
- all'atto della richiesta di autorizzazione per interventi di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione, sarà obbligatoria la presentazione di opportuna documentazione tecnica relativa agli elementi arborei e/o arbustivi presenti o che si intendono mettere a dimora, con l'indicazione esatta della specie, delle dimensioni e della localizzazione.

b) VEGETAZIONE ORNAMENTALE DEI CENTRI URBANI, PRODUTTIVI E VIALI ALBERATI.

Sono in ogni caso oggetto di protezione e tutela le seguenti alberature :

- alberi isolati di qualsiasi specie con una circonferenza del tronco, misurata a cm. 130 dal colletto, di almeno cm. 65, con eccezione delle specie infestanti quali robinia ed ailanto;

- alberi di qualsiasi specie con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza minima, misurata a cm. 130 dal colletto, di cm. 60, con eccezione delle specie infestanti quali robinia ed ailanto;
- alberi delle specie comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della L.R. n. 8/87, quando la circonferenza del tronco sia pari o superiore a cm. 65, misurata a cm. 130 dal colletto, anche quando non si abbia la conformazione di "alto fusto";
- non sono soggetti alle seguenti disposizioni gli alberi da frutto provenienti da innesto.

c) DIVIETI

È pertanto vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare alberi e modificare in modo essenziale la struttura della loro chioma. Sono altresì vietati:

- gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a cm. 10;
- le pavimentazioni delle superfici di terreno adiacenti al tronco se non con materiale permeabile all'acqua, all'aria e di protezione contro la compattazione, del terreno stesso, dovuta al passaggio di automezzi ove questi abbiano libero accesso;
- gli scavi, ammassi e versamenti di qualsiasi materiale in prossimità dei tronchi e delle radici;
- l'asporto di terreno.

La protezione degli alberi contro i danni e la cura degli stessi devono essere assicurati con provvedimenti adatti.

d) DEROGHE ED ESENZIONI. CRITERI DI COMPENSAZIONE

Ai divieti sopra esposti possono essere ammesse eccezioni e deroghe qualora :

- il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome e non possa esimersi da questo obbligo;
- un'utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche, non possa essere altrimenti realizzata o possa esserlo solo con limitazioni gravi ed

essenziali;

- dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo o con spesa ammissibile;
- l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conversione, anche in considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa ammissibile;
- la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata una dettagliata documentazione tecnica, redatta da professionisti abilitati.

Nel caso di avvenuta autorizzazione all'abbattimento di una pianta il richiedente, a proprie spese, è tenuto alla sostituzione ed al mantenimento dei nuovi alberi il cui numero, specie, dimensioni e localizzazione saranno indicati dall'Ufficio Tecnico del Comune sentito il parere della Commissione Edilizia. Per le specie da utilizzare si dovrà fare riferimento all'elenco dell'allegato n. 1 di cui al presente articolo.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, il Comune potrà richiedere il pagamento di una somma, commisurata al valore degli alberi rimossi o distrutti tenendo anche conto delle spese di nuova piantagione, per la realizzazione di interventi diretti alla tutela, cura e sviluppo del verde pubblico urbano.

e) OBBLIGHI GENERALI

Tutti i progetti relativi a nuove edificazioni di immobili ed alla conseguente sistemazione delle aree adiacenti, devono prevedere l'elenco delle piante arboree ed arbustive di cui è previsto l'impianto.

Le specie arboree ed arbustive devono essere scelte tra quelle riportate nell'elenco dell'allegato n. 1 di cui al presente articolo.

L'essenze arboree devono essere previste nella misura minima di una pianta ogni mq. 50 di superficie libera e comunque proporzionalmente alle dimensioni delle piante stesse a maturità.

Per tutte le specie individuate nell'elaborato botanico-vegetazionale (Tav.n.BV2) si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 7/05.

ALLEGATO n. 1 all'art. 6

1. ELENCO DELLE PIANTE ARBOREE CONSIGLIATE

Acer campestre, Acer lobelii, Acer monspessulanum, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer saccharum, Aesculus hippocastanum, Aesculus carnea, Alnus glutinosa, Carpinus betula, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Cupressus sempervirens, Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxyphylla, Ginkgo biloba, Juglans regia, Juglans nigra, Malus spp., Morus alba, Morus nigra, Ostrya carpinifolia, Pinus nigra var. Austriaca, Pinus pinea, Pinus pinaster, Platanus acerifolia, Platanus orientalis, Populus alba, Populus tremula, Populus nigra var. Italica, Prunus cerasifera, Prunus chinensis, Prunus serrulata, Quercus pubescens, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus cerris, Quercus ilex, Salix alba, Salix viminalis, Salix caprea, Salix babylonica, Sorbus torminalis, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Sorbus domestica, Taxus baccata, Tilia cordata, Tilia Plathyphyllos, Ulmus carpinifolia, Ulmus pumila.

2. ELENCO DELLE PIANTE ARBUSTIVE CONSIGLIATE

Arbutus unedo, Berberis vulgaris, Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Cornus mas, Corylus avellana, Corylus colurna, Crataegus monogyna, Crataegus azarolus, Evonymus europaeus, Ilex aquifolium, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Laburnum anagyroides, Laurus nobilis, Ligustrum vulgare, Ligustrum ovaliformis, Lonicera caprifolium, Lonicera sempervirens, Lonicera periclymenum, Pyracantha coccinea, Philirea latifolia, Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, Rosa canina, Rosa sempervirens, Salix elaeagnos, Spartium junceum, Viburnum tinus, Viburnum lantana.

TITOLO 2°
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
IN ZONE

ART. 7 - ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso in zone, nei cui ambiti è programmata l'attuazione del P.R.G. secondo la seguente classificazione:

Zone sottoposte a tutela

- Ambito di tutela dei corsi d'acqua;
- Ambito di tutela dei crinali;
- Ambito di tutela dei versanti;
- Zone con segnalazione di ritrovamenti archeologici;
- Ambito di tutela dei nuclei storici;
- Ambito di tutela dei manufatti storici extraurbani ;
- Zone a verde privato;
- Verde di rispetto.

Zone di interesse generale e per servizi collettivi (ZONA OMOGENEE F)

- Zona per verde pubblico attrezzato;
- Zona per attrezzature di interesse pubblico;
- Zona per attrezzature sportive;
- Zona destinata a centro per strutture assistenziali e per anziani – C.S.S.A.
- Zona per la protezione civile;
- Zona per parcheggi pubblici;
- Zona turistico - ricettiva.

Zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale

(ZONE OMOGENEE A- B –C)

- Zona “A” nuclei storici;
- Zona “B1” di completamento;
- Zona “B2” di completamento;
- Zona “B3” di completamento;
- Zona “Bs” Speciale di completamento;
- Zona “C” di espansione -
- Zona di espansione “C1 - Capoluogo”;
- Zona di espansione “C2 – Villa Pigna”;
- Zona di espansione “C3 - Piane di Morro”;
- Zona PEEP per edilizia economica – popolare

Zona produttivo-artigianale

(ZONA OMOGENEA D)

- Zona “D”
 - P.I.P. 1 (già sottoposto a piano attuativo)
 - P.I.P. 2 (da sottoporre a piano attuativo);

Zone per impianti tecnologici

Zone agricole

Le caratteristiche, le destinazioni, gli indici e parametri urbanistici ed edilizi delle varie zone vengono definiti negli articoli di seguito riportati.

ART. 8 - ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Sono esentate dalle norme delle zone sottoposte a tutela, descritte nei successivi articoli, le seguenti aree, opere o interventi :

- 8.1) [le aree individuate dal PRG approvato negli elaborati relativi alle esenzioni;](#)
- 8.2) le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti,

conseguiti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connesse a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;

8.3) le seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:

- le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla Telecom e dall'ENEL;
- gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decomposizione del gas e simili;
- i monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità nonché le opere nelle zone cimiteriali;
- opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;
- gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori;

8.4) le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82.;

8.5) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

8.6) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31 della legge 457/78, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici;

8.7) gli ampliamenti delle abitazioni rurali conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente;

8.8) l'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua.

ART. 9 - AMBITO DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

In tale ambito sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero ambientale nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

Nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale.

In particolare nell'ambito di tutela sono vietate:

- ogni nuova edificazione, comprese le costruzioni interrato anche se completamente, nonché ampliamento di edifici esistenti;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;
- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

[Ulteriori norme sui corsi d'acqua](#)

Fatto salvo tutto quanto contenuto nei parere espressi dagli Enti sovraordinati in merito al PRG si specifica che:

- nel rispetto del RD 523/1904 art.96 sui corsi d'acqua demaniali dovrà essere prevista una fascia di assoluta inedificabilità di almeno 10,00 metri dalle sponde e dai piedi degli argini;
- ogni eventuale intervento in alveo o comunque interessante i corsi d'acqua demaniali (difese, attraversamenti, scarichi ecc.) dovrà preventivamente essere soggetto a concessione.

ART. 10 - AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI

All'interno di tali ambiti sono vietati:

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articolo 57 con le procedure di cui all'articolo 27.

Nelle zone con vocazionalità edificatoria ricadenti in tale ambito di tutela, al fine della salvaguardia dello stesso sia dal punto di vista morfologico che di impatto visivo, gli edifici dovranno attenersi all'andamento naturale del terreno evitando consistenti rimodellamenti; gli stessi inoltre non dovranno trovare collocazione sulla linea di crinale se non con opportuna schermatura di alberi al fine di migliorarne l'impatto visivo.

ART. 11 - VERSANTI. DEFINIZIONE, AMBITI DI TUTELA E LORO

APPLICAZIONE

I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30%, fatta salva la verifica puntuale in caso di realizzazione dell'intervento, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimenti al deflusso della acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o

stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57 del P.P.A.R.

Ai fini dell'applicazione della presente prescrizione valgono le seguenti definizioni:

AREA DI INTERVENTO:

L'area di intervento è quella interessata dalla costruzione del fabbricato e di tutte le opere ed i lavori necessari e pertinenti allo stesso; l'area di intervento è pertanto individuata all'interno dei punti ove si evidenziano le suddette opere nonché i lavori quali sbancamenti, riporti, opere murarie di pertinenza strettamente collegate al fabbricato, ivi compresi i tunnel per piani interrati con rampe d'accesso e relative opere di sostegno; sono escluse le restanti opere (recinzioni dell'area di proprietà dove insiste il fabbricato ecc.).

PENDENZA ASSOLUTA:

La "pendenza assoluta", coincidente per definizione con la "massima pendenza", è individuata dalla differenza tra il "punto massimo di quota dell'area di intervento" e il "punto minimo di quota dell'area di intervento", diviso la distanza (retta di massima pendenza) intercorrente tra i due punti come sopra individuati.

**ART. 12 - AMBITI DI TUTELA SEGNALAZIONI DI RITROVAMENTI
ARCHEOLOGICI**

Sono aree individuate su indicazione della Soprintendenza Archeologica delle Marche.

In tale ambito nel caso di scavi, movimenti di terra o interventi di qualsiasi tipo, è prescritta la comunicazione al Comune ed alla competente Soprintendenza Archeologica dell'inizio e fine lavori degli scavi o movimenti di terreno.

L'ufficio tecnico comunale è tenuto all'opportuna sorveglianza durante tale fase dei lavori con lo scopo di tutelare eventuali ritrovamenti archeologici.

ART. 13 - AMBITI DI TUTELA DEI NUCLEI STORICI

Per tali categorie, il presente PRG stabilisce ambiti di tutela cartograficamente delimitati.

In tali ambiti di tutela sono vietati:

- a) ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale;
- c) l'apertura di nuove cave;
- d) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.

ART. 14 – AMBITO DI TUTELA DEI MANUFATTI STORICI EXTRAURBANI

All'interno di tali ambiti, cartograficamente delimitati, sono vietati:

- ogni nuova edificazione, comprese le costruzioni interrato anche se completamente, nonché ampliamento di edifici esistenti;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli.

ART. 15 - AMBITI ex LEGGE 431/85 (Legge Galasso) PER I CORSI D'ACQUA - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della ex Legge 431\85 si deve far riferimento alla normativa nazionale (D.Lvo 42\2004) e Regionale relativamente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per gli interventi ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e qualora l'intervento preveda movimenti di terra, dovrà essere acquisito nulla osta preventivo all'inizio dei lavori dalla Provincia di Ascoli Piceno – Settore Genio –Civile.

ART. 16 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Nella zona all'interno del perimetro del rispetto cimiteriale è vietata ogni edificazione e ampliamenti di edifici esistenti.

ART. 17 - ZONE A VERDE PRIVATO

Sono destinate al mantenimento e alla formazione del verde per giardini e parchi privati.

In queste zone, nel rispetto integrale del verde esistente, tramite intervento diretto, è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto.

Non è ammessa la realizzazione di volumi.

Per gli edifici esistenti ricadenti in tali zone, sono ammessi interventi di recupero fino alla ristrutturazione.

ART. 18 - ZONE A VERDE DI RISPETTO

Sono aree di proprietà privata destinate a verde di rispetto stradale al fine di una maggiore sicurezza della viabilità.

In queste zone è vietata ogni edificazione ed è prescritto il rispetto integrale del verde esistente o l'arredo urbano a verde con prati, siepi, airole con specie arboree di cui all'allegato n.1 dell'articolo 6, fatte salve le opere strettamente necessarie per accessi e/o passi carrabili.

Per una migliore visibilità stradale è inoltre vietata la realizzazione di muri di cinta.

E' fatta salva la realizzazione di muri di contenimento di terrapieni naturali

n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Per l'area destinata alla realizzazione della piscina comunale si stabiliscono i seguenti parametri:

Volume max 30.000 mc

H max 11,00 ml.

Distanza dai confini = 5,00 m

Distanza dalle strade = 5,00 m

Distanza tra fabbricati = 10,00 m

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

ART. 21 - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI

Sono destinate a spazi di sosta e parcheggi pubblici. In tali zone è obbligato mettere a dimora piante di alto fusto (all. 1, art.6) nella misura di una pianta ogni 40 mq.

ART. 22 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

Sono essenzialmente aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, attraverso la procedura di cui al DPR 3277 2001, o di pubblica utilità.

Tali strumenti devono riguardare i servizi generali per il territorio comunale con spazi per parcheggi pubblici e zone pedonali. Le strutture previste in queste zone sono pubbliche e sono relative ad attività collettive e di tipo sociale, culturale, religioso, ricreativo, sanitario, amministrativo, commerciale - direzionale (sedi comunali, edifici scolastici, luoghi per il mercato, cinema e teatro, chiese e luoghi di culto, ambulatori e servizi sanitari, caserma, banche, uffici postali e per enti pubblici ecc.).

Parametri Urbanistici

$$I = 3 \text{ mc/mq}$$

$$H \text{ max} = 12,00 \text{ m}$$

$$\text{Distanza dai confini} = 5,00 \text{ m}$$

$$\text{Distanza dalle strade} = 5,00 \text{ m}$$

$$\text{Distanza tra fabbricati} = 10,00 \text{ m}$$

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

ART. 23 - ZONE DESTINATA A CENTRO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI E ANZIANI – C.S.S.A.

All'interno di tale area possono essere realizzati volumi destinati ad ospitare attrezzature socio assistenziali di pubblico interesse quali residenze e servizi per la terza età o per persone non autosufficienti.

E' inoltre possibile realizzare volumi destinati ad edilizia residenziale (di cui il 20% da destinare a strutture commerciali) per un massimo del 30% della volumetria max realizzabile.

L'area sarà attuata attraverso Piano Attuativo secondo i seguenti parametri urbanistici:

$$I_t = 3 \text{ mc/mq}$$

$$H \text{ max} = 13,00 \text{ m}$$

Distanza dai confini = 5,00 m

Distanza dalle strade = 5,00 m

Distanza tra fabbricati = 10,00 m

Volume residenziale= 30% del volume max realizzabile di cui il 20% per commerciale;

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

All'interno dell'area dovranno essere previsti standards e la misura minima di 21 mq/ab.

Sono possibili costruzioni a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Non sono ammesse costruzioni a confine.

ART. 25 - ZONE "A" - NUCLEI STORICI

I nuclei storici "A" così come individuati nelle tavole del PRG di Castel Folignano e di San Benedetto di Folignano si attuano mediante piano particolareggiato o di recupero o strumento attuativo equipollente.

Per gli interventi ricadenti in tali zone dovranno essere mantenute inalterate le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici (es: strutture e orditure delle coperture e dei solai di piano, proporzioni delle aperture, trattamento delle superfici in genere e di facciateecc..)

Norme transitorie

Fino all'approvazione dei Piani particolareggiati o di recupero dei nuclei storici, così come perimetrali dal presente P.R.G., sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia senza aumenti della volumetria esistente.

Il Comune, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà richiedere il parere preventivo della Soprintendenza per i BB.AA. delle Marche. Anche per tali interventi dovranno essere comunque conservate le caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti.

ART. 26 – ZONE B 1 DI COMPLETAMENTO

Sono le zone derivanti essenzialmente da vecchi Piani di lottizzazione caratterizzati da un indice di densità edilizia pari a 1,5 mc/mq e già completamente edificate o con presenza di qualche lotto residuo.

Le zone B residue per le quali l'indice sia stato già utilizzato per l'edificazione di lotti adiacenti non potranno essere più oggetto di interventi edilizi.

Al fine dell'applicazione di quanto sopra tra gli elaborati richiesti per la domanda di permesso di costruire dovrà essere presente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dovrà essere dichiarato che non è stata mai utilizzata in precedenti concessioni la volumetria del lotto che si

intende edificare.

Tali zone destinate ad edilizia residenziale con possibilità di destinare il 20% del volume del singolo edificio ad attività commerciali e direzionali.

Nelle zone interessate da media pericolosità geologica, così come individuate nella tavola GG4, eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione previa demolizione o ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione.

All'interno di tali aree sono autorizzabili, ove possibile, nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Indice fondiario **1,5 mc/mq**

H max **7,50 m**

Distanza dai confini **5,00 m**

Distanza dalle strade **5,00 m**

Distanza tra fabbricati **10,00 m**

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

E' fatto obbligo il rispetto degli allineamenti dei fabbricati esistenti prospicienti via Barbarana e via Ancona; gli allineamenti dovranno essere estesi anche all'eventuale costruzione di logge, porticati e quant'altro

sottoposto al rispetto delle distanze.

Sono possibili costruzioni **in aderenza**, a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART.27 - ZONE B2 DI COMPLETAMENTO

Corrispondono essenzialmente alle perimetrazioni delle zone B del vecchio PdF con adattamenti che tengono conto della situazione attuale o derivano da Piani di lottizzazione caratterizzati da un indice di densità edilizia di 2,5 mc/mq già quasi completamente edificati o con presenza di qualche lotto residuo.

Le zone B residue per le quali l'indice sia stato già utilizzato per l'edificazione di lotti adiacenti non potranno essere più oggetto di interventi edilizi.

Al fine dell'applicazione di quanto sopra tra gli elaborati richiesti per la domanda di permesso di costruire dovrà essere presente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dovrà essere dichiarato che non è stata mai utilizzata in precedenti concessioni la volumetria del lotto che si intende edificare.

Tali zone sono destinate ad edilizia residenziale con possibilità di destinare il 20% del volume del singolo edificio ad attività commerciali e direzionali. Nelle zone interessate da alta e media pericolosità geologica, così come individuate nella tavola GG4, eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione previa demolizione o ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione.

All'interno di tali aree sono autorizzabili, ove ancora possibile, anche nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti attraverso intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Indice fondiario	2,5 mc/mq
H max	11,00 m
Distanza dai confini	5,00 m
Distanze dalle strade	5,00 m
Distanza tra fabbricati	10,00 m

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Sono possibili costruzioni **in aderenza**, a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

[Nella Zona B2s in località Villa Pigna la volumetria ammissibile dovrà essere pari a quella esistente.](#)

ART. 28 – ZONE B 3 DI COMPLETAMENTO

Sono le zone derivanti da vecchi Piani di lottizzazione caratterizzati da un indice di densità edilizia pari a 5 mc/mq e già completamente edificate.

Sono zone destinate ad edilizia residenziale con possibilità di destinare il 20% del volume del singolo edificio ad attività commerciali e direzionali.

Nelle zone interessate da alta e media pericolosità geologica, così come individuate nella tavola GG4, eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione previa demolizione o ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione.

All'interno di tali aree sono autorizzabili, interventi fino alla ristrutturazione edilizia e ampliamenti di edifici esistenti, attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Indice fondiario 5,00 mc/mq

Distanza dai confini	5,00 m
Hmax	quella esistente già realizzata
Distanza dalle strade	5,00 m
Distanza tra fabbricati	10,00 m

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Sono possibili costruzioni **in aderenza**, a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 29 – ZONE “B S speciali” DI COMPLETAMENTO

Sono zone di completamento residenziali speciali, con possibilità di destinare il 20% del volume del singolo edificio ad attività commerciali e direzionali, attuabili con intervento edilizio diretto, secondo la normativa di seguito specificata per ognuna delle seguenti zone.

Rimangono comunque salve tutte le disposizioni generali per le zone B di completamento che di seguito si riportano:

“Sono possibili costruzioni in aderenza, a confine o con distanze minori da quelle stabilite previo accordo tra i confinanti; resta fermo il rispetto, ai sensi della normativa vigente, delle distanze tra edifici.

Gli accessi potranno essere autorizzati solo da strade pubbliche; gli stessi non potranno essere autorizzati da aree destinate a parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche o verde pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale da esprimersi tramite apposita delibera di G.M..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative a modalità d'attuazione, distanze, parcheggi, destinazioni d'uso, piani fuori terra, computo di superfici utili e volumetrie, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.”

Nelle zone interessate da alta e media pericolosità geologica, così come individuate nella tavola GG4, eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione previa demolizione o ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione.

Bs 1

E' una zona, soggetta a convenzionamento preventivo al rilascio del permesso di costruire, in cui può essere concesso un aumento della volumetria del fabbricato esistente per un totale di 750 mc in cambio della realizzazione, da parte del concessionario, del parcheggio pubblico inserita nell'area di intervento BS1.

La convenzione dovrà stabilire i rapporti tra il concessionario e il Comune

relativamente a tempi e modi di attuazione degli interventi e dovrà contenere opportuna analisi costi-benefici.

L'aumento della volumetria concessa non dovrà comunque incidere sul parametro dell'altezza che pertanto dovrà rimanere quella massima già realizzata.

Bs 2

In tale zona è consentita anche nuova edificazione con indice fondiario pari a 2,5 e nel rispetto di tutti i parametri urbanistici caratteristici delle zone B2 di completamento.

L'area ricadente in zona a verde attrezzato e zona per attrezzature pubbliche perimetrata con linea tratteggiata e comprendente porzione della particella n. 114 e porzione della particella 179 foglio 1 dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune dalla Ditta proprietaria entro 2 mesi dalla data di approvazione del PRG in adeguamento al PPAR..

Bs 3

E' una zona caratterizzata dalla presenza di una attività artigianale.

Fino al mantenimento dell'attività artigianale presente, in tale zona possono essere autorizzati lavori di ordinari e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, specificando che qualsiasi altra attività artigianale risulterà incompatibile con la destinazione di zona.

Solo a seguito di spostamento o cessazione dell'attività l'area potrà acquisire le caratteristiche di zona residenziale di completamento. La zona potrà essere attuata con intervento edilizio diretto tramite ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'edificio attuale o con demolizione e ricostruzione secondo i seguenti parametri urbanistici:

Indice fondiario 1,5 mc\mq

H max 7,50 m

Distanza dai confini 5,00 m

Distanza dalle strade 5,00 m

Distanza tra fabbricati 10,00 m

Essendo una zona ricadente nel sottosistema B, così come rilevabile dalla tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Bs 5

In tale zona l'edificazione è assentibile nel rispetto dei parametri urbanistici delle zone B2 di completamento.

Bs 6

In tale zona l'edificazione è subordinata alla cessione gratuita da parte della ditta proprietaria della particella 1052 destinata a parcheggio pubblico. Tale cessione dovrà essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire.

I parametri urbanistici da rispettare per l'edificazione sono quelli relativi alle zone B1 di completamento.

ART. 30- ZONE “RESIDENZIALI” DI ESPANSIONE

Sono zone prevalentemente residenziali di espansione individuate da retino giallo e classificate in sottozone aventi caratteristiche edificatorie diverse e di seguito elencate:

- ZONE “C” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C1, C2.....;)
- ZONE “C1” DI ESPANSIONE (suddivise in sottozone C1-1, C1-2.....;)
- ZONE “C2” DI ESPANSIONE(suddivise in sottozone C2-1, C2-2.....;)
- ZONE “C3” DI ESPANSIONE(suddivise in sottozone C3-1, C3-2.....;)

Le zone residenziali di espansione vengono attuate con piani di lottizzazione privata secondo le perimetrazioni contrassegnate con linea spessa e che contraddistinguono le varie sottozone C.

Nelle tavole n. 20 – 21 – 22 sono riportate tutte le zone sottoposte a piani di lottizzazione con la relativa perimetrazione, specificando, nelle presenti norme,

che il perimetro dei piani di lottizzazione deve intendersi coincidente con la perimetrazione del comparto edificatorio ai fini dell'applicazione dell'art.32 della L.R. 34/92.

Per i Piani di Lottizzazione che alla data di adozione del presente PRG sono stati già approvati o adottati valgono le previsioni contenute nel piano attuativo già approvato o in fase di approvazione.

NORME GENERALI PER TUTTE LE ZONE “C” DI ESPANSIONE

In tutte le zone residenziali di espansione sono ammesse, oltre alle residenze, anche destinazioni per attività commerciali, direzionali, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali ecc..., purché in misura non superiore al 20% della volumetria massima realizzabile.

Il P.R.G. si attua in queste zone attraverso la formazione di un piano attuativo di iniziativa privata quale piano di lottizzazione o strumento equipollente soggetto alla stipula di apposita convenzione.

I suddetti strumenti attuativi dovranno essere redatti in ottemperanza alla Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e, contenere, di norma, gli elaborati tecnici di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 della stessa legge.

Nelle aree oggetto d'intervento dovrà essere garantita una dotazione di standards urbanistici mediante aree da destinare a spazi pubblici, a verde pubblico e parcheggi pubblici nella misura minima di 21 mq per abitante, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Gli standards totali, ad esclusione dei parcheggi pubblici, dovranno essere

accorpati per circa il 70% dell'intera quantità, ciò al fine di dotare il territorio di spazi pubblici di grandezza idonea alla realizzazione di strutture collettive e di verde urbano.

In alcune lottizzazioni si è provveduto ad individuare planimetricamente la localizzazione di massima degli standards di cui sopra, specificando in fase di progettazione di dettaglio saranno possibili modifiche del perimetro o spostamenti, in accordo con l'Amministrazione comunale, lì dove la progettazione del piano attuativo necessita di una migliore razionalizzazione degli spazi, fermo restando che il 70% circa dell'intera quantità dovrà sempre essere accorpata.

Per alcune zone "residenziali di espansione" sono state inoltre individuati anche alcuni tracciati stradali che i lottizzanti dovranno realizzare secondo le indicazioni planimetriche.

Tali tracciati stradali sono quelli che l'Amministrazione comunale intende caratterizzare quali viabilità principale dell'intero territorio comunale in stretto rapporto e come potenziamento della viabilità esistente.

In caso di inerzia dei lottizzanti, trascorsi 2 anni dall'approvazione del programma Pluriennale di Attuazione, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla realizzazione dei tracciati stradali o tratti di essi mediante procedura espropriativa. L'esproprio verrà effettuato senza alcun indennizzo trattandosi di opere di urbanizzazione di lottizzazione da cedere gratuitamente e le somme necessarie alla realizzazione verranno addebitate ai lottizzanti in fase di successivo convenzionamento.

In fase di progettazione della lottizzazione, ove strettamente necessario alla progettazione di piano attuativo, detti tracciati stradali potranno subire leggere modifiche o traslazioni a condizione, che tali spostamenti non precludano la finalità date dal PRG al posizionamento dei tracciati.

Tutte le ZONE C interessate da aree geologicamente vulnerabili, così come individuate nelle tavole geologiche n. 10A, 10B e 10C, dovranno essere oggetto di opportuna indagine geologica e geognostica di dettaglio al fine di progettare adeguati interventi di bonifica e sistemazione. Tale indagine

dovrà essere effettuata in fase di redazione di Piano Attuativo.

Tipologie ammesse

Edifici unifamiliari, plurifamiliari, palazzine per appartamenti, da realizzare con qualunque tipologia purchè ricadenti nella sagoma d'ingombro massima ammissibile evidenziata per ciascun lotto.

E' possibile l'accorpamento dei lotti e la realizzazione di costruzioni in aderenza.

Porticati di uso pubblico

Il porticato di uso pubblico è autorizzabile in sede di rilascio di concessione edilizia solo se espressamente previsto nelle previsioni di Piano di lottizzazione.

Accessi

L'accesso ai lotti edificabili potrà avvenire dalle strade interne di lottizzazione o dalla viabilità comunale o privata esistente.

Non potranno essere realizzati accessi su parcheggi pubblici o aree destinate ad attrezzature pubbliche, salva espressa indicazione della G.M. con apposita delibera.

Modifiche

Le tipologie edilizie ed architettoniche di cui al piano di lottizzazione approvato ed oggetto di convenzione potranno subire variazioni in sede di progettazione definitivo-esecutiva, fermi restando i parametri e criteri contenuti nel presente articolo e comunque nel rispetto delle sagome di ingombro massime ammissibili indicate nel planovolumetrico allegato alla convenzione.

Per tali zone viene stabilito un indice di fabbricazione territoriale, da intendersi quale rapporto tra il volume massimo realizzabile (V) e la superficie territoriale della zona stessa (ST) distinti come di seguito

specificato.

In fase di progettazione di Piano Attuativo dovrà pertanto essere indicata la quantità di volume max realizzabile per ogni singolo lotto in base al volume max realizzabile derivante dalla superficie territoriale.

Per le zone C già sottoposte a piano attuativo valgono le norme stabilite nel Piano Attuativo già approvato.

ZONE “C”

Parametri urbanistici

Indice di edificabilità territoriale	IT (V/ST) = 1,5 mc/mq.
Altezza massima	H max = 10,50 m.
Distanza dai confini	Dc = 5,00 m.
Distanza dalle strade	Ds = 5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df = 10,00 ml.

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Di seguito vengono specificate, dove necessario, alcune norme specifiche per le varie zone RESIDENZIALI DI ESPANSIONE facendo presente che per le zone non incluse valgono esclusivamente i parametri precedentemente specificati.

ZONA Cb

La progettazione di tale zona dovrà essere effettuata unitamente alla zona adiacente C1o al fine dell'accorpamento degli standard delle due lottizzazioni. Oltre ai 21 mq di standard per abitante dovrà essere lasciata un'area di mq **1000** da destinare alla realizzazione di una scuola. Tale area dovrà essere situata in adiacenza alla lottizzazione C1o come planimetricamente individuato nella tavola di perimetrazione delle lottizzazioni.

Fermo restando il reperimento di 12 mq/ab di verde e 3mq/ab di parcheggi potranno essere utilizzati per la costruzione della scuola anche i rimanenti 6 mq/ab.

Sull'area destinata ad attrezzature pubbliche è consentita da parte dei soggetti pubblici la realizzazione di volumetrie, in aggiunta alle cubature residenziali di cui agli indici territoriali di zona, per un massimo di mc 10.000 con altezza massima di 12,00m.

ZONA Cc

La progettazione di tale zona dovrà essere effettuata unitamente alla zona adiacente Cb al fine dell'accorpamento degli standard delle due lottizzazioni.

In tale area, in aggiunta agli standard minimi di cui alle norme generali delle zone di espansione residenziali, vanno reperiti ulteriori mq 2500 di superficie, localizzata in adiacenza al comparto Cb, da destinare ad attrezzature pubbliche, e specificatamente alla realizzazione di una scuola, da cedere gratuitamente al comune da parte del soggetto attuatore dello stesso comparto Cc.

Fermo restando il reperimento di 12 mq/ab di verde e 3mq/ab di parcheggi potranno essere utilizzati per la costruzione della scuola anche i rimanenti 6 mq/ab da collocare in adiacente all'area individuata per la scuola.

Sull'area destinata ad attrezzature pubbliche è consentita da parte dei soggetti pubblici la realizzazione di volumetrie, in aggiunta alle cubature residenziali di

cui agli indici territoriali di zona, per un massimo di mc 10.000 con altezza massima di 12,00m.

ZONA Ce

Relativamente alla zona di espansione Ce, al fine dell'attuazione della stessa, dovrà essere ceduta come standard di lottizzazione l'area destinata a zona per attrezzature pubbliche e inserita all'interno del perimetro di comparto, fermo restando che la superficie territoriale che concorre alla determinazione della volumetria massima utilizzabile è solo quella contrassegnata dal retino giallo relativo alle zone C.

ZONA Cf

E' una zona caratterizzata dalla presenza di una attività artigianale per la lavorazione del travertino.

Fino al mantenimento dell'attività artigianale presente, in tale zona possono essere autorizzati lavori di ordinari e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, specificando che qualsiasi altra attività artigianale risulterà incompatibile con la destinazione di zona.

Solo a seguito di spostamento o cessazione dell'attività l'area potrà acquisire le caratteristiche di zona residenziale di espansione da sottoporre a Piano Attuativo .

I parametri da rispettare per l'edificazione sono quelli generali per le zone C di espansione con indice 1,5 mc/mq.

ZONE“C1h–C1m–C1n–C1l”

DI ESPANSIONE

(Folignano Capoluogo)

Indice di edificabilità territoriale

IT (V/ST)= 1,2 mc/mq.

Altezza massima	H max	=	7,50 m.
Altezza minima	H min=		3,00 m.
Distanza dai confini	Dc	=	5,00 m.
Distanza dalle strade	Ds	=	5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df	=	10,00 ml.

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse solo in caso di previsione planivolumetrica in caso di gruppi di edifici.

Di seguito vengono specificate, dove necessario, alcune norme specifiche per le varie zone C1 facendo presente che per le zone non incluse valgono solo i parametri generali delle zone di espansione in premessa specificati.

ZONA C1 m

Per tale area dovrà essere esclusa dall'edificazione la porzione di area interessata dall'ambito di tutela del crinale così come riportato sull'elaborato 14.

Norme specifiche

ZONA C1 h

Si stabilisce che nello schema di convenzione allegato al piano di

lottizzazione si dovrà prevedere la cessione gratuita al comune, in aggiunta ai 21mq/ab di standard previsti, dell'intera particella 215, (parte ricadente in zona C e parte in verde pubblico).

ZONE“C1i”

DI ESPANSIONE

(Folignano Capoluogo)

Indice di edificabilità territoriale	IT (V/ST)= 0,8 mc/mq.
Altezza massima	H max = 7,50 m.
Altezza minima	H min= 3,00 m.
Distanza dai confini	Dc = 5,00 m.
Distanza dalle strade	Ds = 5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df = 10,00 ml.

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse solo in caso di previsione planivolumetrica in caso di gruppi di edifici.

In tale zona dovranno essere limitati il più possibile scavi e riporti e dovrà essere prevista una efficace rete di regimentazione delle acque superficiali

così come da parere espresso dal genio civile in data 28.08.2006 prot.n. 5604.

Inoltre nella fase esecutiva del PRG dovranno essere eseguite indagini geologiche e geotecniche puntuali e per ogni intervento edificatorio, al fine di definire la corretta interazione terreno strutture di fondazione così come per tutti interventi edilizi del territorio comunale.

ZONE “C2” DI ESPANSIONE – (Frazione Villa Pigna – Case di Coccia)

Parametri urbanistici generali per tutte le zone C2

Indice di edificabilità territoriale	IT (V/ST)= 0,80 mc/mq.
Altezza massima	H max = 7,50 m.
Altezza minima	H min= 3,00 m.
Distanza dai confini	Dc = 5,00 m.
Distanza dalle strade	Ds = 5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df = 10,00ml.

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Di seguito vengono specificate, dove necessario, alcune norme specifiche

per le varie zone C2 facendo presente che per le zone non incluse valgono solo i parametri generali delle zone di espansione in premessa specificati.

Norme particolari per alcune zone C2

ZONA C2 g

Per tale area si stabilisce che nello schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione dovrà essere prevista la cessione gratuita al comune da parte del soggetto attuatore e in aggiunta ai 21 mq/ab di standards, di porzione della particella 8 adiacente alla zona di espansione e individuata nella tavola delle lottizzazioni come parcheggio pubblico.

Lo stesso soggetto attuatore dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di detto parcheggio contemporaneamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondo tempi e modi da stabilirsi in fase di convenzionamento.

ZONA C2 h – Case di Coccia

In tale area l'edificazione dovrà essere limitata nella porzione non interessata da pendenze superiori al 30%.

ZONE “C3” DI ESPANSIONE –

(Frazione Piane di Morro)

Parametri Urbanistici generali per tutte le zone C3

Indice di edificabilità territoriale	IT (V/ST)= 0,80 mc/mq.
Altezza massima	H max = 7,50 m.
Altezza minima	H min= 3,00 m.
Distanza dai confini	Dc = 5,00 m.

Distanza dalle strade	Ds	=	5,00 m.
Distanza tra i fabbricati	Df	=	10,00 ml.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

Di seguito vengono specificate, dove necessario, alcune norme specifiche per le varie zone C3 facendo presente che per le zone non incluse valgono solo i parametri generali delle zone di espansione in premessa specificati.

Norme particolari per alcune zone C3

Per le zone C3b, C3c, C3a, C3o, C3m l'edificazione dovrà essere subordinata ad uno studio volto a verificare la stabilità del versante.

ZONA C3 b

Per tale area si stabilisce che lo schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione dovrà prevedere la cessione gratuita al comune, in aggiunta ai 21 mq/ab di standards, delle particelle 210 e 65 da destinarsi a strutture sportive quali :

- campo da calcio all'aperto;
- piscina all'aperto

Tali strutture verranno realizzate dal soggetto attuatore della lottizzazione, con l'eventuale compartecipazione dell'Amministrazione comunale, nei modi da stabilirsi nello schema di convenzione allegato al PdL e a seguito di apposita analisi costi-benefici.

L'edificazione dovrà essere subordinata ad uno studio volto a verificare la stabilità del versante.

ART. 31 - ZONE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P) di ESPANSIONE

Sono zone residenziali di espansione destinate agli interventi di edilizia economica e popolare (I.A.C.P., cooperative ed edilizia convenzionata).

Per le aree già sottoposte a piani attuativi valgono le norme stabilite all'interno di tali piani già approvati e convenzionati.

Le altre aree non ancora urbanizzate saranno attuate attraverso la formazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica.

In fase di attuazione del piano si potrà procedere ad una realizzazione per stralci con conseguente esproprio parziale dell'area, fatto salvo l'obbligo di una progettazione unitaria dell'area.

Le nuove aree verranno attuate nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici

- Indice territoriale	2,00 mc/mq
- h max	13,50 ml
- Distanza dai confini	5,00 ml
-Distanza dalle strade	5,00 m
-Distanza tra fabbricati	10,00 m

Nelle zone ricadenti nel sottosistema B così come individuate nella tavola n.4 del PRG, l'altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può comunque superare l'altezza media degli edifici circostanti.

Viene fatto salvo il rispetto delle distanze ai sensi della legge 64/74 e l'applicazione di tutta la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zone sismica di cui al Decreto 14 settembre 2005 e al DPCM 3274 del 20.03.2003 e successive integrazioni e modificazioni , nonché il DM 1444/68, e codice della strada.

All'interno della zona dovranno essere reperiti standars pari a 21 mq/ab.

Eventuali previsioni di porticati di uso pubblico dovranno essere previsti in fase di progettazione di Piano Attuativo.

I movimenti di terra devono essere limitati allo stretto indispensabile per l'inserimento dell'edificazione nel terreno.

ART. 32 - ZONE PRODUTTIVE – ARTIGIANALI di ESPANSIONE (P.I.P.)

Per le aree già interessate da piani attuativi approvati e convenzionati vale la normativa negli stessi contenuta.

ART. 33 - ZONA PER IMPIANTI TECNOLOGICI

Tale zona destinata ad accogliere impianti tecnologici quali impianti per la depurazione, serbatoi, ecc., è sottoposta alla normativa di eventuali leggi statali e sovracomunali vigenti in materia, con le seguenti specificazioni:

- **Distanza dei manufatti dai confini: 5.00m**
- **Distanza dai fabbricati esistenti al di fuori di tale zona: 20.00m**
- **Distanza tra i fabbricati posti all'interno dell'area: 10.00m**
- **Distanza dalle strade: 10.00m**
- **Altezza massima: Nessuna limitazione, previa verifica di compatibilità ambientale.**
- **Volume max consentito per ciascun manufatto: 1000 mc**

ART. 34 - ZONE PER INSTALLAZIONE DI TELEFONIA MOBILE

La zona, di proprietà comunale, è stata individuata in Località Colle Alto ed è destinata all'installazione di impianti di telefonia mobile nei modi stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Le varie società erogatrici di tali servizi dovranno prediligere tale sito in modo da potenziare la struttura già esistente ed evitando installazioni diffuse in tutto il territorio.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L.R. 25/01 in materia di telefonia mobile.

ART. 35 - ZONE AGRICOLE

Tutti gli interventi previsti per le Zone E così come definite dal DM 1444/68 dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 13/90 che si intende prevalente.

ART. 36 – CENSIMENTO EDIFICI RURALI

Per tutti gli edifici ricompresi nel censimento delle zone rurali si fa riferimento a quanto contenuto nelle relative schede fatto salvo quanto previsto dalla normativa Regionale per le zone agricole L.R. 13/90.

Qualora fosse necessario modificare le schede relative agli edifici rurali il Consiglio Comunale, attivando le procedure di cui all'art.15, comma 4 della L.R. 34/92, può approvare le modifiche previa perizia giurata a firma di un progettista abilitato e parere preventivo della Commissione edilizia comunale.

Per gli ambiti di tutela in cui i singoli edifici ricadono si rimanda alle tavole grafiche di riferimento.

Vengono comunque fatte salve le norme di cui all'art. 17 delle NTA del PTC , in particolare:

- 1) Per i fabbricati di categoria A) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur rientrando nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne meritevoli di tutela.
- 2) Per i fabbricati di categoria B) sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare od armonizzare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue.

- 3) In nessuna caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici;
- 4) L'eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) è concesso nei limiti di cui all'art.15 della legge regionale 8 marzo 1990 n.13, soltanto se espressamente previsto dalla specifica normativa di piano ed a condizione che siano individuate precise indicazioni di carattere localizzativi, tipologico e formale;
- 5) In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 3, qualsiasi nuova costruzione all'interno del perimetro di rispetto paesaggistico individuato con la scheda censimento;
- 6) Per i fabbricati di tipo C) sono consentiti tutti gli interventi edilizi;
- 7) Sugli interventi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di ordinaria manutenzione, per gli interventi accessori sottoposti dalla legge a denuncia di inizio attività e per i fabbricati di categoria C), è richiesto il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata dai esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali di cui all'art. 61 della L.R. 5 agosto 1992, n.34.

INDICE

ART.1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. - MODALITA' DI ATTUAZIONE

ART.2 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ART.3 - PIANI ATTUATIVI APPROVATI

ART.4 - NORME DI SALVAGUARDIA

ART.5 - DISTANZE - CRITERI GENERALI

ART.6 - INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER IL VERDE ORNAMENTALE E
PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE

- ALLEGATO n. 1 all'art. 6

ART.7 - ZONIZZAZIONE

ART.8 - ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

ART.9 - AMBITO DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

ART.10 - AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI

ART.11 - VERSANTI. DEFINIZIONE, AMBITI DI TUTELA E LORO
APPLICAZIONE

ART.12 - AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE O CON
SEGNALAZIONI DI RITROVAMENTI

ART.13 - AMBITI DI TUTELA DEI NUCLEI STORICI

ART.14 - AMBITO DI TUTELA DEI MANUFATTI STORICI EXTRAURBANI

ART.15 - AMBITI ex LEGGE 431/85 (Legge Galasso) PER I CORSI D'ACQUA -
VINCOLO IDROGEOLOGICO

ART.16 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

ART.17 - ZONE A VERDE PRIVATO

ART.18 - ZONE A VERDE DI RISPETTO

ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

ART.20 - ZONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE

ART.19 -

ART.21 - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI

ART.22 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

ART.23 – ZONA DESTINATA A CENTROPER STRUTTURE ASSISTENZIALI E PER ANZIANI – C.S.S.A.

ART.24 - ZONA TURISTICO RICETTIVA

ART.25 - ZONE “A” - NUCLEI STORICI

ART.26- ZONE “B1” DI COMPLETAMENTO

ART.27 - ZONE “B2” DI COMPLETAMENTO

ART.28 - ZONE “B3” DI COMPLETAMENTO

ART.29 - ZONE “Bs” DI COMPLETAMENTO

ZONE “Bs1”

ZONE “Bs2”

ZONE “Bs3”

ZONE “Bs5”

ZONE “Bs6”

ART.30 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

ZONE “C”

ZONE “C1”

ZONE “C2”

ZONE “C3”

ART.31- ZONE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P)

ART.32 - ZONE PRODUTTIVE – ARTIGIANALI DI ESPANSIONE (P.I.P)

ART.33 - ZONA PER IMPIANTI TECNOLOGICI

ART.34- ZONA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ART.35 – ZONE AGRICOLE

ART.36 – CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI

